

Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2013, ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è **stata ufficializzata** - limitatamente ai contribuenti interessati dagli studi di settore - **la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 in scadenza il 17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica). Si sottolinea che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, **la proroga non è prevista in relazione a tutte le persone fisiche, ma solo nei confronti di quelle interessate dagli studi di settore**, ivi compresi i **contribuenti minimi**. Per tali contribuenti **sono differiti**, pertanto, i **versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni** i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013. Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma **anche**, per esempio, **la cedolare secca sugli affitti**, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). I versamenti **dovranno essere effettuati entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%**. **I contribuenti "estranei" agli studi di settore** (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) sono esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, **saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari**:

- 1) **17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), **senza maggiorazione di interessi**;
- 2) **16.7.2013**, con la maggiorazione dello **0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- 1) delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, **neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti"**;
- 2) dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- 3) dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri**;
- 4) degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario**.

Premessa

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. **che dispone la proroga** - all'8 luglio 2013 - **del termine entro il quale è possibile effettuare**, senza maggiorazione, **i versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP per i contribuenti soggetti agli studi di settore**. La proroga è estesa anche

ai contribuenti nel **regime dei nuovi minimi** se svolgono attività economiche per le quali sono **previsti gli studi di settore** ancorchè essi ne siano esclusi. La proroga in esame si applica, anche, **nei confronti dei contribuenti che partecipano a società**, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.

Per tali contribuenti **sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013** (in quanto il 16, termine ordinario, quest'anno cade di domenica). Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma anche, ad esempio, **la cedolare secca sugli affitti**, **l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)** e quella sul **valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

I versamenti **dovranno essere effettuati entro l'8 luglio 2013** senza alcuna maggiorazione oppure **dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%**.

- **Contribuenti interessati dalla proroga**

Possono approfittare della proroga in commento, **i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:**

Condizioni richieste per l'esonero	
I condizione	Esercizio di attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore .
II condizione	Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito , per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Possono altresì aderire alla proroga (comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.6.2013 n. 94) **anche i soggetti per i quali operano:**

è **cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro

Esempio

Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.

è **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

Esempio

Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Sempre attraverso il predetto comunicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che **la proroga riguarda anche** i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "nuovi contribuenti minimi" se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi.

La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che **devono dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Esempio

Si tratta, sostanzialmente, **delle seguenti tipologie di contribuenti**:

- à i soci di società di persone;
- à i collaboratori di imprese familiari;
- à i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- à i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- à i soci di società di capitali "trasparenti".

- **Contribuenti esclusi dalla proroga**

I contribuenti "estranei" agli studi di settore (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari**:

- à **del 17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), **senza maggiorazione di interessi**;
- à **ovvero del 16.7.2013** (30 giorni successivi al 17.6.2013), **con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo**.

Esempio

Si tratta, ad esempio:

- à delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- à dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- à dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri**;
- à degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario**.

Si evidenzia altresì che, **non possono beneficiare della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2013 avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, in quanto le stesse sono naturalmente tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (16.08 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.08 per effetto della proroga di Ferragosto).

Sono, quindi, **escluse dalla proroga, le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno** (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 16.07.2013 (20.08.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Esempio

Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il **termine "ordinario"** di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, **collegato alla data di approvazione del bilancio**, come schematizzato nella tabella seguente.

Approvazione bilancio 2012	Termine ordinario di versamento	Termine differito con lo 0,4%
Entro il 29.04.2013	17.06.2013	16.07.2013 (entro il 30° giorno successivo)
Entro il 28.06.2013 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): î approvazione a maggio î approvazione a giugno î	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio î 17.06.2013 î 16.07.2013	Entro il 30° giorno successivo î 16.07.2013 î 20.08.2013

Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo
Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo

- **Proroga dei termini e versamenti interessati dalla proroga**
- Come anticipato in premessa, i contribuenti beneficiari della proroga in esame possono effettuare i versamenti delle imposte entro le seguenti date.

Proroga del termine	Termine ordinario
08.07.2013 (senza alcuna maggiorazione)	17.06.2013 (il 16 giugno cadeva di domenica)
Dal 9.7.2013 al 20.8.2013 , con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (si tiene conto della proroga a regime per i termini scadenti ad agosto)	16.7.2013 (30 giorni successivi al 17.6.2013), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

-
- Nello specifico, **sono differiti all'8.7.2013 o al 20.8.2013** (con la maggiorazione dello 0,4%) i **termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013**, ovvero i termini collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.
-

Versamenti collegati ad UNICO 2013 oggetto di proroga

Saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'irpef o dell'ires;

Saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'irap;

Saldo 2012 e l'eventuale acconto 2013 dell'addizionale comunale IRPEF

Saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 della "cedolare secca sulle locazioni"

Saldo 2012 dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. "forfettini");

Saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai "nuovi contribuenti minimi";

Saldo 2012 dell'imposta sostitutiva sul capital gain e dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati;

Saldo 2012 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui

Altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%);

Saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamento Del Saldo Iva 2012 Derivante Dal Modello Unico 2013

I contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2013 possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2012 entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (termine ordinario di versamento del saldo IVA 2012, considerando che il 16 marzo cadeva di sabato) e fino al 17.6.2013 (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2013, considerando che il 16 giugno cade di domenica).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente che decida di beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro l'8.7.2013, in tal caso il versamento deve essere maggiorato dell'1,2% (0,4% per i periodi 19.3 - 16.4, 17.4 - 16.5 e 17.5 - 16.6);
- entro il 20.8.2013, il versamento deve essere maggiorato dell'1,2% per il differimento fino all'8.7.2013 e su tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 9.7.2013 al 20.8.2013.

Versamento Dei Contributi Inps Di Artigiani, Commercianti E Professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini dell'8.7.2013 e del 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 dei contributi dovuti da:

- à artigiani;
- à commercianti;
- à professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Esempio

Secondo quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, il differimento all'8.7.2013 (ovvero al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- è interessate dalla proroga in esame;
- è ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e non può estendersi ad altri importi dovuti (es. IRPEF e relative addizionali o imposte sostitutive) che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Versamento del diritto camerale

Oltre al versamento di Irpef, Ires, Irap, saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, contributi previdenziali, acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata e imposte sostitutive, **la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2013**, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.05.2011, n. 103161, nella quale viene esplicitato che il termine per il versamento del diritto annuale è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Versamenti esclusi dalla proroga

Sono **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- à la **prima rata** dell'**IMU** dovuta per il 2013 (in relazione agli immobili che non beneficiano della sospensione disposta dal DL 54/2013), la cui scadenza è quindi confermata al **17.6.2013** (in quanto il 16 giugno cade di domenica);
- à l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.1.2013**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata all'**1.7.2013** (in quanto il 30 giugno cade di domenica).